

qui arriveront à la Commission sans être revêtues des conditions prescrites par la loi, ne soient pas rapportées à la Chambre relativement à l'objet qu'elles demandent, mais que l'on fasse seulement connaître d'une manière sommaire que tels ou tels individus qui les ont signées n'ont pas rempli les formalités requises. Le but de la proposition de l'honorable préopinant est de faire connaître par là aux pétitionnaires que leurs demandes ne sont pas perdues, attendu que cela peut très-bien arriver; il peut très-bien arriver que les pétitions et les certificats se perdent; mais que la Commission n'a pas pu autoriser le rapport à la Chambre, parce que ces pétitions ne renfermaient pas les conditions nécessaires. Voilà, je crois, quel est le but de la proposition de monsieur le député Martinet; elle me semble fort rationnelle et pour moi je l'appuie avec empressement.

TORRELLI, relatore. Io non posso accettare le spiegazioni date dagli onorevoli deputati Martinet e Jacquier. La Commissione ha inteso che quelle petizioni le quali non adempiano a queste condizioni non si debbano riferire alla Camera. Ma se taluna fra le petizioni presentate, che pure non adempiano a queste condizioni, contiene qualche cosa che possa essere utile, allora nulla osta che uno dei deputati, e precisamente anche qualche membro della Commissione, la presenti ei stesso alla Camera come è portato dal nuovo progetto.

Del resto osservo che le spiegazioni in senso contrario paralizzerebbero in gran parte gli effetti voluti della legge, e perciò io non le potrei accettare.

JACQUIER. Ce que j'ai eu l'honneur de dire n'a pas été bien compris par le rapporteur de la Commission. Lorsque une pétition sera arrivée à la Chambre, et qu'elle ne sera pas munie des conditions nécessaires pour faire constater la capacité du pétitionnaire, la Commission pourra-t-elle savoir si vraiment le pétitionnaire ne réunit pas ces qualités? Elle n'en saura rien. La pétition sera donc placée au tamis de l'oubli, et il n'y aura plus moyen de savoir ce qu'elle est devenue. C'est donc pour remédier à cet inconvénient qu'il doit être dit à la Chambre que telle pétition n'a pas pu être rapportée parce qu'elle ne contenait pas les conditions voulues.

MARTINET. Pour qu'il soit plus clair, je proposerais de joindre à mon amendement ces mots:

« Sul solo punto dell'età del postulante e dell'identità della firma. »

PRESIDENTE. Rileggerò la proposta del deputato Martinet coll'ultima aggiunta:

« Le petizioni che, esaminate dalla stessa Commissione, saranno da lei ravvisate non adempiere ad alcuna di queste condizioni, faranno, sul solo punto dell'età del postulante, l'oggetto di una speciale relazione alla Camera e dell'identità della firma, la quale deciderà se debbano essere o no riferite. »

LANZA. Mi pare che non si possa negare a nessuno dei postulanti questa soddisfazione di saper il motivo pel quale le loro petizioni non furono riferite alla Camera, diversamente staranno sempre attendendone la relazione, o le crederanno perdute.

Io credo che l'idea del deputato Martinet sia giusta, ma non esatta la redazione, perchè mi pare che si possa, secondo la medesima, fare una discussione sulle petizioni circa l'età o l'identità della firma quando fossero riferite alla Camera.

Ed io penso invece che l'intenzione del deputato Martinet non sia questa, ma che egli intenda che si accenni semplice-

mente non essersi riferite tali petizioni perchè non constasse dell'età legale e della veracità del nome.

Così sapranno dalla *Gazzetta Ufficiale* i singoli postulanti per qual motivo le loro petizioni non siano state riferite per disteso. In questo senso la redazione del deputato Martinet è accettabile, dovendo noi dare una spiegazione ai petizionari. Per conseguenza io spero che la Camera vorrà adottare quell'emendamento modificandone alquanto le espressioni.

TORRELLI, relatore. Quando non si tratti che di un emendamento tendente a stabilire che si indichi il nome del petente ed il numero della petizione che non può venire riferita, la Commissione non ha veruna difficoltà di aderirvi; perchè in tal guisa si renderebbe avvertito il petente che debbe adempiere le condizioni che dalla legge si richiedono per l'esercizio di questo diritto.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi propone quest'emendamento:

« La Commissione indicherà alla Camera il numero ed il nome delle petizioni che non adempiono ad alcuna di queste condizioni, e che perciò non possono essere riferite. »

PESCATORE. Io vorrei interpellare il relatore della Commissione se siasi occupato di esaminare una difficoltà pregiudiziale che può insorgere a questo proposito.

Quando si stabilisce che una petizione, la quale non sia munita di alcune determinate condizioni, non debba essere riferita alla Camera, si determina che quindi innanzi il diritto di petizione non può esercitarsi salvochè mediante l'adempimento delle condizioni medesime.

Ora io osservo primieramente che una legge, la quale prescrive condizioni che per l'addietro non erano stabilite, onde un cittadino possa esercitare il diritto di petizione, tal legge, dico, debb'essere notificata ai cittadini tutti nella stessa guisa in cui viene ad essi notificata qualsiasi legge, qualsiasi regola che li assoggetta ad un'obbligazione che prima non era loro imposta, e che deve esser portata a cognizione dei medesimi colla forma ordinaria.

Quest'idea, signori, mi nacque in questo punto in cui si discuteva queste petizioni se si dovessero riferire alla Camera, se i cittadini dovessero essere almeno avvertiti che le loro petizioni non sono riferite perchè mancano delle condizioni prescritte dalla Camera medesima. In questo modo avverrebbe che le petizioni non sarebbero riferite senza colpa de' cittadini, perchè essi non avrebbero adempiuto ad una condizione la cui obbligazione non sarebbe stata neppure ai medesimi notificata. Come fanno, io dico, i cittadini a conoscere le condizioni che ora nel suo interno la Camera prescrive? Questo regolamento non è pubblicato, l'unico mezzo perciò con cui possono i cittadini essere avvertiti di questa nuova condizione si è quello di dichiarare ad uno ad uno dei cittadini che la loro petizione non è riferita perchè manca di questa condizione, allora i cittadini saranno almeno indirettamente avvertiti. Ma questo poi basterà? Basterà perchè la legge nuova che noi facciamo sia obbligatoria? A me non pare. Prescindendo da questo regolamento, a termini dello Statuto i cittadini hanno il diritto di far sì che le loro petizioni sieno riferite alla Camera, perchè se le petizioni non sono riferite alla Camera è lo stesso che dire che i cittadini non hanno il diritto di petizione. Può una sola delle Camere stabilire questa condizione? E se può una Camera stabilire questa condizione, può stabilirla senza promulgarla? Io domando al signor relatore se la Commissione abbia esaminata questa difficoltà.

TORRELLI, relatore. La Commissione ha esaminato anche questa questione. Qui non è d'uopo di promulgare una legge,